



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 320

Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza

Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila. (30)

Versione in vigore dal 1 aprile 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 31

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-320-pene-per-le-violazioni-delle-norme-sui-depositi-nelle-zone-di-versione/31>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it